

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0157/2003

7 maggio 2003

RELAZIONE

sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario
(COM(2002) 141 – C5-0288/2002 – 2002/2148(COS))

Commissione per le petizioni

Relatrice: Janelly Fortou

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE.....	5
MOTIVAZIONE.....	7

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 7 maggio 2002 la Commissione ha trasmesso al Parlamento la sua comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002) 141 – 2002/2148(COS)).

Nella seduta del 1° luglio 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale comunicazione alla commissione per le petizioni, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, nonché alla commissione giuridica e per il mercato interno, (C5-0288/2002).

Nella riunione del 20 giugno 2002 la commissione per le petizioni aveva nominato relatrice Janelly Fortou.

Nelle riunioni del 20 marzo 2003, 24 aprile 2003 e 30 aprile 2003 ha esaminato la comunicazione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente), Roy Perry (vicepresidente), Janelly Fourtou (relatrice), Ulla Maija Aaltonen (in sostituzione di Eurig Wyn, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Richard A. Balfe, Marie-Hélène Descamps, Christos Folias (in sostituzione di Felipe Camisón Asensio, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ioannis Koukiadis, Ioannis Marinos, The Earl of Stockton, Christian Ulrik von Boetticher e Stavros Xarchakos.

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e la commissione giuridica e per il mercato interno hanno deciso, rispettivamente il 2 ottobre 2002 ed il 10 settembre 2002, di non emettere parere.

La relazione è stata depositata il 7 maggio 2003.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002) 141 – C5-0288/2002 – 2002/2148(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 141 – C5-0288/2002¹),
 - visti gli articoli 1 e 6 del trattato sull'Unione europea,
 - visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²,
 - viste le sue risoluzioni del 16 luglio 1998 e 15 aprile 1999 sulle relazioni annuali del Mediatore europeo per il 1997³ e per il 1998⁴,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A5-157/2003),
- A. ricordando la sua risoluzione del 6 settembre 2001 circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa⁵,
- B. ricordando l'inchiesta avviata di propria iniziativa dal Mediatore europeo e le critiche che ha formulato in occasione dell'archiviazione della denuncia P.S. Emfietzoglou - Macedonian Metro Joint Venture,
- C. considerando che la Commissione europea dispone di un potere discrezionale per quanto riguarda l'esame di una denuncia e che non si tratta pertanto di rimettere in causa il trattamento delle denunce presentate alla Commissione europea, bensì di informare adeguatamente il cittadino europeo relativamente all'evoluzione dell'esame della denuncia,
- D. considerando l'opportunità che le istituzioni e gli organismi comunitari pubblichino di conseguenza, in modo consolidato, l'insieme delle loro regole interne di procedura

¹ GU C 244 del 10.10.2002, pag. 5.

² GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

³ GU C 292 del 21.9.1998, pag.

⁴ GU C 219 del 30.7.1999, pag. 456.

⁵ GU C 72E del 21.3.2002, pag. 311.

amministrativa,

1. si compiace della presentazione della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario;
2. reputa che tali disposizioni si addicano al principio della trasparenza, indissociabile dalla buona amministrazione e fra gli elementi costitutivi della cittadinanza europea;
3. apprezza l'informazione adeguata fornita al cittadino europeo relativamente all'evoluzione della sua denuncia e ritiene al contempo che il termine di un anno, termine entro il quale la Commissione europea deve adottare una decisione da comunicare all'autore della denuncia, sia ragionevole;
4. constata che le procedure di esame dei vari ricorsi dei cittadini europei nei confronti di tutti gli organismi e le istituzioni comunitarie competono a servizi diversi e non coordinati e che tale dissociazione è causa di difficoltà particolari nel caso di autori di una denuncia nei confronti della Commissione europea e di una petizione nei confronti del Parlamento europeo concernenti lo stesso reclamo;
5. rileva inoltre la necessità di chiarire la procedura da seguire nei casi di patente disaccordo fra le istituzioni relativamente al merito di una denuncia, anche quando il Parlamento ha sostenuto una raccomandazione del Mediatore europeo che non sia stata riconosciuta valida da un'altra istituzione;
6. ritiene di conseguenza necessario un accordo interistituzionale che consenta di porre in essere tale indispensabile coordinamento in materia di denunce e di petizioni fra tutti gli organismi e le istituzioni comunitarie, nell'interesse del cittadino europeo e nella prospettiva di garantire un'efficace collaborazione fra le istituzioni comunitarie;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore europeo.

MOTIVAZIONE

I - Contesto della proposta della Commissione europea

La comunicazione concernente le relazioni con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario è un esempio dell'impegno assunto dalla Commissione europea di pubblicare in modo consolidato l'insieme delle proprie norme interne delle procedure applicabili alle relazioni con l'autore di una denuncia, nel quadro della procedura di infrazione.

La comunicazione fa in particolare seguito all'inchiesta di propria iniziativa del Mediatore europeo¹ e alle critiche formulate in occasione dell'archiviazione della denuncia P.S. Emfietzoglou - Macedonian Metro Joint Venture².

La Commissione europea applica il regolamento CE 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, quale applicato in base alle disposizioni che figurano nell'allegato alla decisione 2001/937/CE della Commissione, del 5 dicembre 2001, che modifica il regolamento dell'Istituzione.

E' opportuno ricordare che le misure amministrative cui la presente comunicazione fa riferimento si applicano unicamente alle relazioni fra gli autori di denunce e i servizi della Commissione, nel quadro di una procedura d'infrazione.

La Commissione dispone inoltre di un potere discrezionale per quanto riguarda la valutazione di una denuncia, l'eventuale avvio di una procedura d'infrazione e il suo deferimento alla corte. Non si tratta pertanto di riesaminare le modalità stando alle quali la Commissione valuta le denunce ad essa presentate, bensì di fornire al cittadino europeo un'informazione adeguata sull'evoluzione dell'esame della sua denuncia.

II - Valutazione della proposta

Ci compiacciamo del fatto che la proposta della Commissione europea vada nella giusta direzione.

Riteniamo che le misure di carattere amministrativo adottate dalla Commissione per quanto concerne la valutazione delle denunce siano particolarmente adeguate. Ciò consente agli autori delle denunce di essere regolarmente informati sullo stato di avanzamento della procedura. Riteniamo inoltre che il termine di un anno sia ragionevole.

La comunicazione sembra presentare un unico punto debole. Qualora un cittadino presenti una denuncia alla Commissione e, al contempo, una petizione al Parlamento europeo, le procedure d'esame sono completamente dissociate e competono a servizi diversi. È a nostro giudizio indispensabile affrontare tale questione per dar prova di efficacia dinanzi ai cittadini

¹ Progetto di raccomandazione del Mediatore europeo nel quadro dell'inchiesta di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti (616/PUBAC/F/IJF).

² 995/98/OV.

europei. Chiediamo pertanto una migliore collaborazione fra i servizi della Commissione europea e quelli del Parlamento europeo, nel caso di denunce presentate a entrambe le istituzioni.

Desideriamo d'altronde ricordare che il problema non si pone unicamente nel caso di denuncia e di petizione presentate contemporaneamente, ma ogniqualvolta un'istituzione comunitaria adotta una decisione nei confronti di un cittadino europeo (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, decisione del Mediatore europeo, ecc.). Se un cittadino ha intrapreso varie iniziative contemporaneamente, è logico che la decisione si ripercuota presso le altre istituzioni comunitarie, affinché la richiesta sia esaminata nel modo più efficace possibile.

III - Conclusioni

Ci compiacciamo pertanto della proposta di comunicazione della Commissione europea relativa alle relazioni con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario.

Chiediamo tuttavia che si giunga ad un accordo interistituzionale (richiesta che del resto formuliamo da vari anni), affinché agli occhi del cittadino europeo la procedura di esame delle denunce sia chiara e trasparente.

Tale stretta e piena collaborazione consentirà senz'altro di migliorare la nostra efficacia e, di conseguenza, la nostra credibilità agli occhi di tutti.